



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1118

Seduta del 20/12/2013

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSÌ

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

MAURIZIO DEL TENNO

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il Dirigente

Mauro Fasano

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 46 pagine

di cui 42 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 30 novembre 2011 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;
 - con DPR 16 aprile 2013 n. 74 sono stati approvati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - l'art. 10 del suddetto decreto prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti del decreto come riferimento minimo inderogabile;
 - lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgimento delle attività di controllo, anche:
 - ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
 - fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto;
 - differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica;
- Inoltre, l'art.10 prevede che la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti;
- il decreto legge 63/90 e la successiva legge 90/2013 (per la conversione del decreto medesimo) hanno introdotto numerose modifiche al d.lgs. 192/2005



Regione Lombardia

LA GIUNTA

("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), modificando anche i criteri secondo i cui deve essere attribuita la qualifica di "impianto termico";

CONSIDERATO che:

- le norme nazionali sopra citate si applicano a tutti gli impianti che rientrano nella definizione di impianto termico indipendentemente dal combustibile utilizzato, pur prevedendo adempimenti differenti;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa per alcuni inquinanti, in particolare per le polveri sottili (PM10) e gli ossidi di azoto;
- i dati derivanti dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo significativo della combustione prodotta con biomassa legnosa, con particolare riferimento al riscaldamento domestico, sullo stato di qualità dell'aria, al punto da poter essere considerata una delle principali sorgenti di polveri sottili primarie;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", in particolare l'art.11, comma 1, che prevede che la Giunta regionale determini i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari nonché le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli per gli impianti alimentati a biomasse legnose;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2013, n. 593, relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- le misure di breve periodo del PRIA, ed in particolare la misura ER-2 "Regolamentazione impianti di riscaldamento domestico a biomasse", la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO di dover aggiornare le disposizioni regionali relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 e dando attuazione alla misura ER-2 del PRIA;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- le disposizioni contenute nel documento allegato si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., fatte salve le decorrenze diverse, individuate per specifiche disposizioni nello stesso documento allegato;
- ulteriori disposizioni, di natura più prettamente tecnica, potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che detta "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" e che sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 30 novembre 2011;
2. di dare atto che ulteriori disposizioni, di natura più prettamente tecnica, potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

1 Premessa

La normativa europea di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE, sostituita dalla Direttiva Europea 2010/31/UE in base alle scadenze previste da quest'ultima.

In Italia, la direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, che disciplina tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione. Tale Decreto è stato profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito in legge con legge 90/2013, con lo scopo di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Le norme regolamentari che riguardano specificatamente gli impianti termici sono costituite dal DPR 412/1999, oggetto di successive modifiche e recentemente integrato con DPR 74/2013.

Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", prevede che:

"In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento."

Il presente documento, pertanto, tiene conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regola le attività di installazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

2 Normativa di riferimento

1. Le presenti disposizioni fanno riferimento alla seguente normativa:

- Europea
 - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;
 - Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;
- Nazionale
 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
 - Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas (A.E.E.G.) 19 marzo 2002, n. 42/02 “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE”;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”;
- Delibera A.E.E.G. 15 dicembre 2011, n. 181 “Aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, correlati alla deliberazione n. 42/02 in materia di cogenerazione, a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011”;
- D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

- Regionale

- L.R. 26 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- D.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533 “Limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) - 534 Tutela dell’inquinamento”, integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della Regione Lombardia, come individuate dalla D.G.R. n. 6501/2001 - 534 Tutela dell’inquinamento”;
- L.R. 21 dicembre 2004, n. 39 “Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti”;
- L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 e ss.mm.ii. “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5290 “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/06, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) - Revoca degli Allegati A), B) e D) alla D.G.R. 6501/01 e della D.G.R. 11485/02”;
- D.G.R. 11 luglio 2008, n. 7635 “Misure prioritarie alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, L.R. 24/06”;
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8745 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”;
- D.G.R. 30 novembre 2011, n. 2601e ss.mm.ii. “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”;
- D.D.U.O. 13luglio 2012, n. 6260 e ss.mm.ii. “Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del relativo Catasto”.
- D.G.R. 6 settembre 2013, n. 593 “Approvazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria e dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica”;

3 Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:

- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 6260 del 13luglio 2012 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;

- la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la modalità di “controllo e manutenzione degli impianti termici”;
- la documentazione che identifica l’impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
- le modalità per l’esercizio dell’attività sanzionatoria;
- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

4 Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.
 - a. “Accertamento”: l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
 - b. “Apparecchio di riscaldamento localizzato”: generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica, un radiatore individuale.
 - c. “Autorità competente”: soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.
 - d. “Biomassa legnosa”: i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
 - e. “Caminetto aperto”: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.
 - f. “Caminetto chiuso”: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.
 - g. “Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” o “CURIT”: Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
 - h. “Categoria di edificio”: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..
 - i. “Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
 - j. “Certificazione energetica dell’edificio”: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, in conformità a quanto previsto dalla delibera D.G.R. 20 luglio 2007, n. 5018 e successive modifiche ed integrazioni.
 - k. “Climatizzazione invernale” o “estiva”: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e,

ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

- l. “Codice univoco dell'impianto termico”: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell'impianto termico e su tutta la documentazione relativa all'impianto stesso.
- m. “Coefficiente di prestazione” (COP): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.
- n. “Coefficiente di prestazione termico” (COP_t): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.
- o. “Cogenerazione”: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
- p. “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti.
- q. “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell'esercizio dell'impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dall'Autorità competente ed essere iscritto nell'apposito registro.
- r. “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni effettuate dal Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.
- s. “Contabilizzazione del calore”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
- t. “Contratto di rendimento energetico”: un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.
- u. “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- v. “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- w. “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “contributo per l'Autorità competente”: il contributo, il cui importo è determinato secondo il principio della equa ripartizione su tutti gli utenti, per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione

del Catasto di competenza dell'Autorità competente che il Responsabile dell'impianto termico deve corrispondere direttamente in caso di Amministratore di Condominio o Terzo responsabile e, in tutti gli altri casi, per tramite del Manutentore; il contributo è unitario a livello regionale, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici e esente da oneri fiscali e previdenziali, corrisposto in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

- x. "Contributo regionale": il contributo per la gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e dei servizi accessori che il Responsabile dell'impianto termico deve corrispondere direttamente in caso di Amministratore di Condominio o Terzo responsabile e, in tutti gli altri casi, per tramite del Manutentore; il contributo è corrisposto all'atto della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione ed è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza dell'impianto.
- y. "Controlli sugli edifici o sugli impianti": le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- z. "Cucina economica": una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- aa. "Diagnosi energetica": la procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
- bb. "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" o "DAM": il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, necessariamente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla data della manutenzione.
- cc. "Edificio" un sistema costituito da un unico fabbricato connesso ad un impianto termico, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati da un impianto termico. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti.
- dd. "Edificio di nuova costruzione": un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.
- ee. "Efficienza globale media stagionale dell'impianto termico" (ϵ) o "fattore di utilizzo dell'energia primaria": il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari; ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria indicato dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e ss.mm.ii.;
- ff. "Fattore di utilizzazione del gas"(GUE): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.
- gg. "Generatore di calore": il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.

- hh. “Gradi giorno di una località”: la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
- ii. “Impianto termico”: l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- jj. “Impianto termico centralizzato”: un impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori di calore destinati alla climatizzazione invernale e/o estiva.
- kk. “Impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.
- ll. “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare. Tale impianto non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
- mm. “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- nn. “Indice di efficienza energetica” (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.
- oo. “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.
- pp. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..
- qq. “Manutenzione ordinaria dell'impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico. Tale rapporto di controllo è idoneo a comprovare il rispetto delle presenti disposizioni solo se

corredato dall'attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della Regione e dell'Autorità competente.

- rr. "Manutenzione straordinaria dell'impianto termico": gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.
- ss. "Miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.
- tt. "Occupante": chiunque, anche non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.
- uu. "Organismo esterno competente": l'organismo eventualmente incaricato dall'Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.
- vv. "Periodo di riscaldamento": il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.
- ww. "Pompa di calore": un dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato prelevandolo da una sorgente termica a temperatura inferiore.
- xx. "Potenza termica al focolare di un generatore di calore": il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
- yy. "Potenza termica convenzionale di un generatore di calore": la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.
- zz. "Potenza termica utile": di un generatore di calore" la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.
- aaa. "Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari": la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico.
- bbb. "Proprietario dell'impianto termico": chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
- ccc. "Rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale di un generatore di calore": il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
- ddd. "Rendimento termico utile di un generatore di calore": il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
- eee. "Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico": il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per

la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

- fff. "Ristrutturazione di un impianto termico": un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
- ggg. "Scaldacqua unifamiliare": l'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.
- hhh. "Sostituzione di un generatore di calore": la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari o inferiore alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%.
- iii. "Stagione termica": il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.
- jjj. "Stufa": l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.
- kkk. "Targa dell'impianto": il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.
- lll. "Targatura degli impianti": l'operazione che consente all'Autorità competente di procedere all'assegnazione di un codice identificativo univoco per il singolo impianto.
- mmm. "Tecnico abilitato": un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste.
- nnn. "Temperatura dell'aria in un ambiente": la temperatura dell'aria è la media ponderata delle temperature dei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.
- ooo. "Termocamino": un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- ppp. "Termocucina": una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- qqq. "Termoregolazione": il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
- rrr. "Termostufa": un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- sss. "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico": la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

- ttt. “Unità immobiliare”: una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento.
- uuu. “Valori nominali delle potenze e dei rendimenti”: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5 Autorità competenti

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., spettano alle Regioni l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici.
2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii, Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/03, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.
3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.

6 Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.
2. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente dispositivo:
 - gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

In relazione alle suddette tipologie di impianti, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti dirigenziali al solo fine di rilevarne la dimensione quantitativa nell’ambito del sistema energetico regionale.

5. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, descritti alla lettera ll) delle definizioni di cui al punto 4, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di

approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di impianto che l'impianto stesso è stato disattivato.

6. In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto al punto 6.1 delle disposizioni approvate con D.G.R. n. 8745/2008.

7 Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. La distribuzione della targa dell'impianto agli utenti finali avviene tramite gli operatori del settore, in fase di installazione o manutenzione dell'impianto, a decorrere dall'1 agosto 2014.

2. L'apposizione della targa sull'impianto avviene una sola volta all'atto dell'installazione o della prima manutenzione utile ed il codice univoco deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto o su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.

3. Il codice della targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia. Nel caso di ristrutturazione l'impianto deve essere targato con un nuovo codice che sostituisce il precedente.

4. Il codice deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza dello stesso rende impossibile l'informatizzazione dello stesso al sistema del CURIT.

5. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

6. Con successivi provvedimenti dirigenziali verranno indicate le modalità per la generazione e la distribuzione agli utenti finali delle targhe.

7. Nel caso di impianti composti da più generatori, la targa dell'impianto è unica; laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale che coincide con quello alimentato da combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio.

8 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 5364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

6. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1 e 2.

7. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

8. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

9. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
 - g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
12. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;

c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

13. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.

9 Requisiti degli impianti termici

1. L'installazione, le ristrutturazioni e le sostituzioni di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale. E' inoltre previsto che per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

2. I nuovi impianti termici, quelli ristrutturati e quelli per i quali è sostituito il generatore di calore devono rispettare i seguenti valori minimi di efficienza globale media stagionale:

- per i generatori con fluido termovettore liquido, $75 + 3\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore;
- per i generatori con fluido termovettore aria, $65 + 3\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore.

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di $90 + 2\log P_n$ in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW. Per valori di P_n superiori a 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

I valori dell'efficienza media stagionale possono essere disattesi solo in caso di semplice sostituzione del generatore di calore, purché venga rispettato il valore minimo di rendimento termico utile nominale con carico al 100% della potenza prevista per i generatori stessi.

3. Qualora nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento di cui al comma 2, è possibile installare generatori di calore che abbiano un rendimento termico utile, a carico parziale, pari al 30% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $85 + 3\log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW) a condizione che:

- il sistema di l'evacuazione dei fumi sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato;
- sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii.,

Deve comunque essere predisposta una dettagliata relazione in cui si riportino i motivi della deroga, da allegare alla Relazione tecnica alla dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le pompe di calore di nuova installazione per la climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria devono avere un COP, un GUE o un COPT, in condizioni nominali, maggiore o uguale al rispettivo valore riportato, in funzione della tipologia impiantistica adottata, nella tabella sotto riportata.

Pompe di calore	Tipologia	Condizioni nominali di riferimento	COP - GUE
Elettriche	aria - acqua	7° - 35°	≥ 3,00
	acqua - acqua	10° - 35°	≥ 4,50
	terra - acqua	0° - 35°	≥ 4,00
	terra - aria	0° - 20°	≥ 4,00
	acqua – aria	15° - 20°	≥ 4,70
	aria - aria	7° - 20°	≥ 4,00
Endotermiche	aria-acqua	7° - 30°	≥ 1,38
	acqua - acqua	10° - 30°	≥ 1,56
	terra - acqua	0° - 30°	≥ 1,47
	terra - aria	0° - 20°	≥ 1,59
	acqua – aria	10° - 20°	≥ 1,60
	aria – aria	7° - 20°	≥ 1,46
Assorbimento	aria – acqua	7° - 50°	≥ 1,30
	terra- acqua	0° - 50°	≥ 1,25
	acqua-acqua	10° - 50°	≥ 1,40

I valori riportati in tabella, ripresi dalla D.G.R. 8745/08 e ss.mm.ii., potranno subire modifiche a seguito di eventuali aggiornamenti della medesima deliberazione.

5. I generatori di calore di nuova installazione alimentati da biomassa legnosa o carbone devono avere un rendimento superiore rispetto ai valori riportati al punto 15 comma 4.

6. All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata, ove non presente, l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti.

Tale centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato.

Per impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

7. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico è necessario assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico necessario per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili secondo quanto previsto al punto 6.5 e 6.6 della D.G.R.8745/2008 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 28/2011, allegato 3, in caso di impianti da installare in edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante.

8. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto di impianto conforme ai modelli previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D.P.R. 74/2013. In attesa dei quali sono tenuti validi i libretti attualmente in uso individuati dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60, i quali dovranno essere conservati fino alla durata in esercizio dell'impianto;
- b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPEL o INAIL, ove obbligatori;
- e) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria
- g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 7.

9. L'installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione relativa alla scheda identificativa ed al rapporto di controllo tecnico all'Autorità competente fino a 6 mesi dalla data di installazione, senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 18. La data di installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto relativa alla messa in servizio dell'impianto successiva all'allacciamento al contatore; ove questa manchi, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte dell'utente finale. Qualora il termine entro cui effettuare il collaudo (6 mesi dall'installazione) venga superato, è necessario trasmettere comunque il Rapporto di controllo tecnico con relativo pagamento dei contributi economici. In questo caso, il Soggetto che effettua il collaudo è tenuto alla trasmissione. Per gli impianti posti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione di cui al punto 23 comma 5 lettera b) si applica all'Installatore. Se il collaudo viene effettuato oltre i 6 mesi dalla data di installazione, senza che l'impianto sia stato posto in esercizio, l'Installatore è svincolato dagli obblighi previsti e non è soggetto a sanzione. L'impianto non è più considerato nuovo e devono essere corrisposti i contributi previsti per la Dichiarazione di avvenuta manutenzione. La documentazione dell'impianto deve essere trasmessa in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nei casi di sola sostituzione dei bruciatori di uno o più generatori, anche se non della totalità, occorre seguire quanto previsto al successivo punto 17, comma 15, poiché possono esserci interventi che modificano l'efficienza energetica dell'impianto.

10 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore

1. Con l'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 24/2006 è stato resa obbligatoria l'installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti centralizzati, anche se già esistenti. L'attuazione della suddetta norma è avvenuta con la DGR 2601/2011. La scadenza dell'obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli

impianti termici di potenza superiore a 350 kW, alimentati a gas naturale ed installati prima del 1/8/1997 è stata posticipata rispetto alla tabella di cui sopra al 1/8/2013, come indicato dalla D.G.R. 3855/2012. L'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è previsto al 1/8/2014, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 3522/2012, per le seguenti categorie di impianti:

- a) impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1 agosto 1997;
- b) impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;
- c) impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.

In base a quanto previsto dalla D.G.R. 3522/2012, le Autorità competenti hanno la facoltà di definire:

- a) le caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici, anche in deroga a quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente punto, sulla base delle quali applicare le scadenze previste dalla L.R. 24/2006;
- b) la valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l'allineamento di tutte le scadenze al 1° agosto 2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all'effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività.

Le Autorità competenti che si avvalgono della possibilità di modulare le scadenze diversamente da quanto previsto a livello regionale, sono tenute a comunicarle a Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per le opportune comunicazioni agli utenti, che avverranno attraverso i propri portali internet.

2. Eventuali casi di impedimento tecnico alla installazione dei suddetti sistemi devono essere riportati in una relazione tecnica a cura del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impedimento tecnico può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore.

3. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

4. La contabilizzazione del calore deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.

5. L'obbligo di installazione dei contatori divisionali per l'acqua calda sanitaria prodotta centralmente viene derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l'edificio o gli edifici serviti dall'impianto.

6. I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione sono gli installatori di cui al comma 1, punto 9 del presente dispositivo. L'installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell'apposita scheda di comunicazione che verrà approvata con provvedimento dirigenziale. La registrazione dovrà avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell'impianto e l'inosservanza di tali obblighi espone l'installatore alla sanzione prevista all'articolo 23 comma 5 lettera b) del presente dispositivo.

7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch'essi obbligati all'installazione di

tali dispositivi con le medesime tempistiche previste per gli impianti tradizionali, basandosi sulla vetustà e sulla potenza degli scambiatori di calore installati.

8. Il Responsabile dell'impianto soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza prevista e dare garanzia che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo alla medesima scadenza.

9. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali approvate dai condomini. La quota da suddividere in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile della singola unità immobiliare non dovrà superare comunque il limite massimo del 50%. E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei suddetti sistemi, di suddividere le spese con il criterio precedentemente adottato.

10. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto per suddividere l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

11. Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell'energia termica, il Tecnico abilitato deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti situati al primo e all'ultimo piano dell'edificio, dell'equilibratura dell'impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una relazione da consegnare al Committente per individuare gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e i criteri di ripartizione delle spese.

12. La normativa di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati è la norma UNI 10200. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è inoltre prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI TR 11388 o UNI 9019.

13. Gli Enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto ai commi precedenti, alla riqualificazione energetica degli edifici ed all'adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi di intervento per la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici e l'educazione dell'utenza all'uso razionale dell'energia. Nei programmi può essere inserita anche la previsione di interventi finanziati in conto terzi attraverso le ESCO (Energy Service Companies) e forme di sperimentazione di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente proprietario, anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali buone pratiche.

14. I programmi di cui al comma precedente devono prevedere interventi che consentano di ottenere un risparmio del 15% rispetto ai consumi dell'ultima stagione termica che precede l'approvazione del programma. Tale risparmio dovrà essere dimostrato mediante un bilancio energetico che consideri le minori dispersioni termiche dell'involucro e il maggior rendimento degli impianti ovvero il ricorso a reti di teleriscaldamento con cogenerazione o termovalorizzazione dei rifiuti. A seguito della realizzazione degli interventi, deve essere predisposto un monitoraggio per le successive due stagioni termiche al fine di valutare l'effettivo risparmio conseguito. Nel caso di programmi già in essere all'entrata in vigore della DGR 2601/2011, il risparmio conseguito deve essere valutato rispetto al consumo di energia primaria sostenuto nell'ultima stagione termica di cui si hanno tutti i riferimenti. Le valutazioni devono essere opportunamente destagionalizzate,

utilizzando i gradi giorno della specifica località. Le informazioni così acquisite dovranno essere trasferite al CURIT con modalità stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.

15. I programmi di cui al precedente comma 13 devono essere costituiti da:

- a) ricognizione del patrimonio impiantistico (potenza, età, presenza di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, allacciamento a reti di teleriscaldamento);
- b) elenco degli interventi programmati o già attivati sugli edifici alla data di entrata in vigore della DGR 3522/2012, che possano essere portati a conclusione in base a quanto previsto ai commi 16 e 17;
- c) elenco degli interventi presenti nel programma triennale delle opere pubbliche;
- d) elenco degli interventi programmati negli anni successivi da implementare in occasione dell'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche.

16. Per gli edifici ed i complessi di edilizia residenziale pubblica allacciati negli ultimi cinque anni a reti di teleriscaldamento cittadino in cogenerazione o termovalorizzazione si intendono rispettati gli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

17. I programmi di cui al comma 13, con i relativi aggiornamenti sono tenuti a disposizione delle Autorità competenti.

18. Gli edifici o la porzione di edifici adibiti ad uso residenziale, in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ad edilizia residenziale pubblica in conformità alla L.R. 27/2009, sono sottoposti alla regolamentazione prevista ai commi 16,17, 18, 19 e 20;

11 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito all'art. 4 comma 1 lettera eee), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manuttrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico; grava invece sull'operatore che esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

5. Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l'insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione ordinaria.

6. E' prevista la possibilità che il delegante (l'Amministratore o il Proprietario) richieda che l'esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento, previa approvazione dell'Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell'esercizio in deroga e l'esecuzione degli interventi, la responsabilità dell'impianto ritorna in capo al delegante.

7. Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.

8. Il Terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte mentre può delegare specifiche mansioni ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarandole nel contratto stesso con cui dichiara l'assunzione di responsabilità. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Le

attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega. Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico ed il versamento dei relativi contributi, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo responsabile.

9. Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia". Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L'obbligo di redazione della diagnosi energetica è esteso a tutti i contratti di rendimento energetico e di servizi energetici.

10. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

11. Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

12. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

13. Il Responsabile di impianto è tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- d) trasmettere all'Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al successivo punto 17, nei casi ove quest'obbligo è previsto in capo al Responsabile dell'impianto;
- e) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- f) provvedere, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, alla realizzazione di un impianto di produzione di energia termica conformemente a quanto previsto dai punti 6.5 e 6.6 della DGR 8745/2008;
- g) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo.

14. Il Responsabile dell'impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività

di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto.

12 Amministratore di condominio

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 11, comma 13. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio non assuma il ruolo di Responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso in cui si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all'inserimento delle informazioni.

4. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii.

5. Si adotta, al fine di comunicare alle Autorità competenti l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio, la scheda "L" allegata al D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii.

6. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

13 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica superiore a 232 kW o a 200.000 kcal/h (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.

2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici. Le Province devono inviare a Finlombarda S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a Finlombarda S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.

4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. n. 1861/2012.

14 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica dell'efficienza dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ (kW)	Cadenza controlli (anni)	Rapporto di controllo tecnico ⁽²⁾
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido	$5 < P_f < 116,3$	1	Rapporto tipo 1
		$P_f \geq 116,4$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$5 < P_f < 35$	2	
		$35 \leq P_f < 350$	1	
		$P_f \geq 350$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore	$12 < P_u < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P_u \geq 100$	2	

	ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta			
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P_u \geq 12$	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P_u \geq 12$	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P_u > 5$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	
P_f – Potenza termica al focolare nominale; P_u – Potenza termica utile nominale; P_{el} – Potenza elettrica nominale				

(1) I limiti di degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

I modelli dei Rapporti saranno approvati con provvedimento dirigenziale, anche a seguito dell'adozione degli stessi a livello nazionale. Fino alla adozione formale, saranno utilizzati i rapporti conformi agli allegati “G” e “F” del D.D.U.O. n. 6260 del 13luglio 2012 e ss.mm.ii.

5. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi precedenti devono essere inoltre realizzati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

6. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini di cui al comma 4 a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7.

7. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare:

- le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al precedente comma 4.

Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all'utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto e indicando in dettaglio i motivi.

8. Gli impianti termici devono essere muniti di un “Libretto di impianto”. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

9. I modelli dei libretti di cui al comma 8 e dei rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4 sono approvati con disposizioni dirigenziali, a seguito dell'approvazione da parte del competente

Ministero. Fino a che tali modelli non saranno approvati, sono da utilizzarsi i modelli in vigore alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. delle presenti disposizioni.

10. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del Decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii.;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
- Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4.

11. Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo tecnico, come indicato al comma 4 del presente punto. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. Il Rapporto deve essere registrato in CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell'impianto. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a manutenzione. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto.

12. Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un'unica unità immobiliare (moduli radianti a gas, generatori d'aria calda e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti a manutenzione differenziata, in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diverse indicazioni del costruttore. Il modello di Rapporto di controllo tecnico da utilizzare è quello per impianti di potenza pari alla somma delle potenze di tutti gli apparecchi.

13. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. Per la misurazione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389.

Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi. Tale misurazione sarà possibile nel momento in cui sarà disponibile una specifica norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale.

14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella tabella che segue.

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	Prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre	$84 + 2 \log P_n$

	2005	
Generatore di calore a bassa temperatura	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<i>log P_n: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW</i> <i>Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i>		

15. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.

16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 8, comma 11, lettera e).

17. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica (COP / GUE / EER) sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

18. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante e comunque nei limiti minimi di cogenerazione (rendimento complessivo dell'unità di cogenerazione, così come indicato al punto 2 dell'Allegato II del Decreto Legislativo 20/2007) devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione del fabbricante.

19. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alla taratura degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT. In base alle indicazioni della norma UNI 10845, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

20. Il Responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per la manutenzione dell'impianto termico è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 23 comma 5 lettera l).

15 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa.

1. Le presenti disposizioni per gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa prevalgono su altre, eventualmente contrastanti, riportate nel presente documento.
2. L'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici, deve rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 37 del 2008 e s.m.i. e alla norma tecnica UNI 10683, ove quest'ultima sia applicabile. L'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa è altresì soggetta, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla comunicazione di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo. Al termine delle operazioni di installazione, l'installatore deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell'impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008 e dalla norma UNI 10683. I sistemi fumari nuovi e quelli ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione e, fino a sua completa abrogazione, della Direttiva 89/106/CE.
3. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche alle caratteristiche del combustibile, alle corrette modalità di gestione del generatore, al regime di funzionamento ottimale, ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi, da collegare all'apparecchio.
4. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell'apparecchio. I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell'apparecchio.

Tipologia	Alimentazione	Valore rendimento (%)
Caminetto chiuso / Inserto / Stufa	Legna	75
	Pellet	85
Caldaia / Termo stufa / Termo camino	Legna	80
	Pellet	90

5. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
6. Tali attività devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dal produttore del generatore e/o dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche indicate dal produttore, ai sensi della normativa vigente. In assenza di istruzioni specifiche, le operazioni di manutenzione si svolgeranno in conformità alle norme tecniche di riferimento. In ogni caso la manutenzione del generatore di calore, a decorrere dall'1 agosto 2014, deve essere svolta con le seguente periodicità:

- a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
- b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno.

7. E' inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale. La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano e non deve essere dispersa nell'ambiente.

8. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

9. Al termine delle operazioni, l'Operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto, secondo un modello da approvare con provvedimento del Dirigente regionale competente. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti dell'impianto sono stati sottoposti a manutenzione. La data da riportare sul Rapporto è quella in cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto.

16 Gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all'utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, CURIT, pena l'impossibilità di esercitare pienamente le proprie competenze.

2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all'installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l'offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio.

3. Regione Lombardia tramite la società Finlombarda S.p.A. provvede alle seguenti attività:

- a) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici in tutte le sue componenti;
- b) coordinamento e riconoscimento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- c) supporto tecnico alle Autorità competenti per l'utilizzo del Catasto e lo svolgimento delle attività oggetto delle presenti Disposizioni;
- d) elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti ed analisi dei dati del Catasto Unico Regionale Impianti Termici per le attività di programmazione regionale;
- e) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- f) realizzazione di campagne informative in materia di impianti termici per Regione Lombardia.

4. Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza, in particolare:

- a) Viari;
- b) Fornitori di Energia;
- c) Costruttori di apparecchi;
- d) Progettisti;
- e) Modelli di stampa.

5. Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Autorità competente provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, i contributi originariamente addebitati sul Portafoglio non saranno rimborsati.

6. In base a programmi ed azioni rivolte al miglioramento dei servizi esposti attraverso CURIT, Finlombarda S.p.A. può intervenire sull'applicativo, definendo anche competenze differenti rispetto alle attuali definizioni di ruoli operativi del CURIT.

17 Dichiarazione di avvenuta manutenzione

1. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera bb) del punto 4 comma 1, è redatta sulla base di modelli di Rapporto che saranno approvati con provvedimento del Dirigente regionale competente, in base alla tipologia del generatore oggetto di manutenzione.

2. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.

3. L'Autorità competente non può procedere all'inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.

4. La trasmissione delle dichiarazioni redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista nei casi di consegna delle dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto. All'atto della presentazione, nel caso in cui vi siano prescrizioni, le stesse devono essere prioritariamente segnalate all'Autorità competente o al CAIT.

5. Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello "C" allegato al D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii..

6. La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06.

7. E' facoltà dell'Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea originale dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l'Autorità competente deve inoltrare l'elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà

consegnare l'originale del Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L'Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell'accesso al Catasto.

8. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corrisponde al numero di stagioni termiche pari al numero di anni di validità della manutenzione.

9. La validità della dichiarazione è subordinata alla corresponsione del contributo all'Autorità competente e alla Regione, nonché alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. I rapporti privi del versamento dei contributi di cui sopra, finalizzati alla copertura dei costi per le ispezioni e la gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per i casi in cui sono previsti interventi di manutenzione con una frequenza maggiore rispetto alla misurazione in opera del rendimento, è obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell'anno in cui viene effettuata tale misurazione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportato il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

10. Il Responsabile dell'impianto è passibile di sanzione qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza ed alla tipologia di impianto.

11. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale degli impianti termici deve essere trasmessa al Catasto la scheda identificativa dell'impianto, corredata dei rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione. La scheda identificativa ed i rapporti di controllo tecnico sono quelli previsti dal D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii.; il rapporto di controllo tecnico deve attestare l'avvenuta prova di combustione all'attivazione dell'impianto, per generatori a combustione dove è possibile effettuare tale prova, e deve essere trasmessa dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento dei contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

12. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 5 kW ciascuno.

13. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla potenza del generatore alimentato da combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio.

14. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. Pertanto deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo laddove previsto della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Lo stesso dovrà essere trasmesso, con i relativi contributi, all'Autorità competente secondo le modalità individuate aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti e la tempistica della successiva manutenzione e la relativa scadenza della dichiarazione.

15. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi di cui al successivo punto 18, il Manutentore è tenuto a:

- informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico;
- consegnare comunque la versione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico all'Autorità competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, allegando una propria dichiarazione sulla base del modello "O" allegato al D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii.

16. Il Soggetto incaricato della manutenzione deve riportare nei Rapporti di controllo tecnico il codice fiscale del Soggetto responsabile. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale rende gli allegati non validi per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la sua registrazione nel CURIT; pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

17. Sui Rapporti di controllo tecnico devono essere riportati negli appositi campi i dati dei consumi dell'impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data della manutenzione. Il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tali dati al Manutentore. Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Gli impianti, i cui Rapporti di controllo tecnico trasmessi non riportino i dati relativi ai consumi, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui tali dati sono correttamente riportati.

18. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, mentre per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall'Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell'Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore.

18 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Finlombarda spa.

2. Sono esclusi dal suddetto riconoscimento le seguenti tipologie di impianti:

- Gli impianti di climatizzazione estiva;
- Gli impianti e gli apparecchi alimentati con biomassa legnosa;
- Gli impianti e gli apparecchi alimentati da pompe di calore;
- Gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.

3. Sistemi di recupero dei contributi per le Autorità competenti diversi dal “Portafoglio Digitale” sono validi per interventi di manutenzione eseguiti fino al 31 luglio 2014. Per tutte le manutenzioni degli impianti termici eseguite a far data del 1° agosto 2014, il recupero di entrambi i contributi viene eseguito esclusivamente da Finlombarda S.p.A. attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale”. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da Finlombarda S.p.A. alle Autorità stesse.

4. Nel rispetto del principio di equità il contributo regionale è determinato in base ai criteri di seguito indicati:

- la potenza nominale al focolare complessiva dell’impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
- il contributo viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l’indice unitario di € 0,03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente prospetto.

POTENZA	CONTRIBUTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	1,00
Potenza 35-50 kW	1,50
Potenza 50,1-116,3 kW	3,50
Potenza 116,4 – 350 kW	10,00
Potenza maggiore di 350 kW	18,00

5. Il contributo per l’Autorità competente è determinato a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli impianti termici entro la quale ricade l’impianto, come di seguito indicato.

POTENZA	CONTRIBUTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	7,00
Potenza 35-50 kW	14,00
Potenza 50,1-116,3 kW	80,00
Potenza 116,4 – 350 kW	140,00
Potenza maggiore di 350 kW	190,00

6. Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate e disporre di un credito residuo positivo sul proprio “Portafoglio digitale” assegnato all’atto della registrazione, pena la non trasmissibilità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. La società Finlombarda S.p.A. è incaricata della gestione del sistema di recupero del contributo regionale e, dal 1 agosto 2014, del contributo per l’Autorità Competente oltre che della ricarica del “Portafoglio digitale”. I contributi sono automaticamente addebitati sul “Portafoglio digitale” del soggetto demandato alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul Catasto

Unico Regionale degli Impianti Termici. Il credito presente sul “Portafoglio digitale” può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del “Portafoglio digitale” è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.

7. Qualora l’operatore registrato a CURIT cessi la propria attività, può chiedere la restituzione del credito residuo presente sul “Portafoglio digitale” tramite idonea richiesta inviata a Finlombarda S.p.A. corredata di certificazione di cessazione dell’attività. Le modalità e le tempistiche sono quelle indicate nel D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii..

8. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione Lombardia richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.

19 Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente provvedimento. L’ispezione dell’impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.

2. Nell’ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/06, limitano l’uso dei combustibili più inquinanti.

3. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria, l’ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell’impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di gas all’azienda distributrice.

4. Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall’ispezione.

5. Per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva superiore o uguale a 116,3 kW con uno o più generatori di calore di età superiore a quindici anni, l’attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:

- a) la prima fase mediante l’ispezione come specificata nel capitolo “*definizioni*” delle presenti disposizioni;
- b) la seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico centralizzato è superiore al valore limite di $65+3 \log P_n$. Nel caso in cui l’efficienza globale media stagionale risulti inferiore al

limite previsto, il Responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a:

- sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti, se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Ente Locale competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure

- dimostrare la diseconomicità della sostituzione del generatore di calore individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica prima richiamata. Il limite di convenienza economica, al netto degli incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia con la DGR 8745/2008 e ss.mm.ii..

A fronte di una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del Responsabile di impianto di sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all'approvazione dell'Autorità competente, la presentazione della relazione asseverata può essere omessa. La mancata presentazione della relazione asseverata all'Autorità competente, entro i termini previsti ed in assenza della dichiarazione di impegno alla sostituzione del generatore, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e pertanto soggetta alla irrogazione da parte dell'Autorità competente della sanzione corrispondente al mancato raggiungimento del rendimento minimo del generatore.

6. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente. I rendimenti degli impianti termici devono rispettare i limiti previsti al comma 14 del punto 14.

7. L'Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

8. I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono considerare prioritariamente i seguenti casi:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e che non sono ancora stati accatastati;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità ed incompletezza degli allegati;
- impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni;
- impianti alimentati da combustibile liquido e solido;
- tutti gli altri impianti.

9. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti,

con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

10. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento da parte dell'Autorità competente, come indicato alla lettera "a" delle "definizioni", può considerarsi sostitutivo dell'ispezione. Tuttavia le ispezioni *in situ* non possono essere inferiori al 3% degli impianti presenti sul territorio di competenza.

11. E' facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 5364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

12. L'Autorità competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto. Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui all'art. 23, comma 5 lettera q) delle presenti Disposizioni.

13. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere riportati su appositi rapporti i cui modelli, ove non ancora previsti, saranno definiti con successivi provvedimenti dirigenziali. In caso di inadempienza dell'Autorità competente, la Regione potrà agire ai sensi dell'art 7 bis legge n. 24 del 11 dicembre 2006.

20 Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente o dell'Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 5 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica;
- b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:
- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);
 - Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
- c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Ad uno dei requisiti sopra indicati, si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. E' fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

4. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le Autorità competenti adottano il mutuo riconoscimento reciproco rispetto al possesso dei necessari requisiti da parte degli ispettori e possono stabilire specifiche priorità privilegiando esperienza, titoli di studio e percorsi formativi professionali.

5. I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389;

UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; D.G.R. 5117/07 e ss.mm.ii.; D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. 6260/11 e ss.mm.ii.;

- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- Elementi di diagnosi energetica.

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Autorità competente, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

6. Il percorso formativo previsto al comma 5 può essere modificato con specifici atti dirigenziali. Inoltre deve essere previsto un percorso di aggiornamento continuo degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione della tecnica e degli impianti.

7. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.

8. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

9. Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.

10. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni.

11. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.

12. In aggiunta alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente può in autonomia decidere criteri più restrittivi.

13. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

21 Distributori di combustibile

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel

CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

2. L'invio telematico attraverso il CURIT deve avvenire nel rispetto delle indicazioni date dal D.D.U.O. n. 6260 del 13luglio 2012 e ss.mm.ii. e secondo ulteriori specifiche che possono essere pubblicate sul portale internet del CURIT. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

3. Gli eventuali file di caricamento trasmessi al CURIT senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione. L'invio telematico attraverso il CURIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. 24/06, come modificata dalla L.R. 3/11; è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiesta di ulteriori informazioni.

4. Il mancato invio degli elenchi da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.

22 Relazione Biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 dicembre successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (art. 9, comma 10, DPR 74/2013), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le elaborazioni necessarie per la redazione della Relazione Biennale vengono messe a disposizione delle Autorità competenti.

23 Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l'Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.

3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.

f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.

L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00.

g) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di biomasse.

L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre

2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.

- h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.
L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00.
- i) Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.
- j) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili.
L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00.
- k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.lgs 152/06.
E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/10 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
- l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.
Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
- m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.
Il proprietario o l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge

10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2582,00.

- o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/91, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
- p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio.
L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
- q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/91.
Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.
L'applicazione della presente sanzione è sospesa fino al 31/12/2016.
- r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.
La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.
- s) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.
L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.
- t) Mancata produzione dell'attestato di certificazione energetica.
L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater del D. Lgs. 115/08, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies del D. Lgs. 115/08, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.
- u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

- v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.lgs 152/06 e s.m.i. è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.
6. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w) spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.
7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province.
8. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.
9. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera f), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.
Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

24 Disposizioni finali

1. E' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e Manutentori per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento. Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria a Finlombarda S.p.A. La partecipazione al suddetto tavolo non comporta la corresponsione, da parte di Regione Lombardia, di gettoni di presenza o altra indennità.
2. E' istituito un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento. Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria a Finlombarda S.p.A. La partecipazione al suddetto tavolo non comporta la corresponsione, da parte di Regione Lombardia, di gettoni di presenza o altra indennità.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata nel capitolo 2 "Normativa di riferimento" e le precedenti disposizioni regionali.